

## Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

Il 13 febbraio 2019, dopo oltre due anni di negoziati prolungati, i negoziatori del Parlamento e del Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla proposta di direttiva dell'UE sul diritto d'autore. Il compromesso, approvato dalla commissione giuridica e dal Consiglio, dovrebbe essere votato in Aula dal Parlamento durante la tornata di marzo.

### Proposta della Commissione europea

Nel settembre 2016 la Commissione ha proposto una nuova [direttiva](#) per adeguare la legislazione dell'UE sul diritto d'autore al contesto digitale, che sta rapidamente cambiando le modalità di creazione, produzione, distribuzione e sfruttamento di opere e contenuti protetti dal diritto d'autore. Due disposizioni controverse sono state ampiamente oggetto di [discussioni](#): in primo luogo, la creazione di un nuovo diritto che consenta agli editori di giornali di rivendicare una remunerazione per l'uso online delle loro pubblicazioni e, in secondo luogo, l'imposizione di misure di monitoraggio dei contenuti sulle piattaforme online (come YouTube) per aiutare i titolari dei diritti a monetizzare e a controllare meglio la distribuzione dei loro contenuti online. I responsabili politici, le parti interessate e il mondo accademico si sono fortemente divisi su questa proposta legislativa.

### Posizione del Parlamento europeo

La commissione giuridica (JURI) ha approvato la sua [relazione](#) nel giugno 2018 e il via libera ai negoziati è stato infine concesso nel settembre 2018 con un [mandato riveduto](#) votato in plenaria. I negoziati interistituzionali hanno portato a un accordo in sede di trilogia nel febbraio 2019. I punti principali del [compromesso](#) sono i seguenti:

**Diritti degli editori di giornali (articolo 11).** La direttiva introdurrebbe nel diritto dell'UE un nuovo diritto a beneficio degli editori di giornali per l'uso online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione (ad esempio gli aggregatori di notizie o i servizi di monitoraggio dei media). Il testo finale chiarisce che i "collegamenti ipertestuali" agli articoli di notizie e a "singole parole o estratti molto brevi" (ovvero i "frammenti") non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo diritto. Gli Stati membri dovranno garantire che l'autore dell'opera, ad esempio il giornalista, riceva una quota adeguata delle entrate. Il nuovo diritto riguardante gli editori di giornali verrebbe concesso per un periodo di due anni.

**Divario di valore (articolo 13).** I fornitori di servizi di condivisione di contenuti online che memorizzano e danno pubblico accesso a una grande quantità di opere protette dal diritto d'autore dovranno ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti interessati. Nelle situazioni in cui non esistono accordi di licenza conclusi, le piattaforme dovrebbero intraprendere determinate azioni se vogliono evitare la responsabilità. Il testo finale chiarisce che non verrebbero imposti obblighi generali di monitoraggio in linea con l'articolo 15 della [direttiva sul commercio elettronico](#) e che le eccezioni al diritto d'autore esistenti, che consentono ad esempio la citazione, la caricatura, la parodia o il pastiche, non sarebbero interessate, il che è oggetto di forti contestazioni da parte degli oppositori alle misure proposte. Le nuove piccole piattaforme beneficerebbero di un regime agevolato qualora non ottengano l'autorizzazione dei titolari dei diritti.

Inoltre, la nuova direttiva stabilisce, tra l'altro, nel diritto dell'UE diverse **nuove eccezioni obbligatorie sul diritto d'autore** (per l'insegnamento, la conservazione del patrimonio culturale e l'**estrazione di testo e di dati**), introduce un nuovo meccanismo di concessione di licenze per le **opere fuori commercio**, contiene un nuovo meccanismo di negoziazione per rendere disponibili **più opere audiovisive europee sulle piattaforme di video su richiesta** e include una nuova disposizione volta a garantire che nessuno possa rivendicare la protezione del diritto d'autore per le **opere d'arte di dominio pubblico**.

Il Consiglio ha approvato il testo di compromesso il 20 febbraio 2019. Tuttavia, diversi Stati membri hanno sottolineato in una [dichiarazione congiunta](#) la loro opposizione all'esito dei negoziati.

Relazione per la prima lettura: [2016/0280\(COD\)](#);  
commissione competente per il merito: JURI;  
Relatore: Axel Voss (PPE, Germania). Per ulteriori  
informazioni si veda la [nota informativa](#)  
"Legislazione dell'UE in corso".

